

Il presente processo verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto, come segue:

IL SEGRETARIO GENERALE

Dot. Giuseppe Cramarossa

IL PRESIDENTE

GIULIO MARINI

Sul presente atto vengono espressi i seguenti pareri:

Parere favorevole sulla regolarità tecnica espresso ai sensi dell' art .49 del D.Lgvo n.267/2000

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Usc

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell'art.49 del D. Lgvo n. 267/2000

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

In pubblicazione all'Albo Provinciale per quindici giorni dal 01 DIC. 2003

Viterbo, li 01 DIC. 2003

IL SEGRETARIO GENERALE

D' ORDINE del Segr. Gen.le

CANNONE Dino

Cannone Dino

La suestesa deliberazione è esecutiva ai sensi di legge.

Viterbo, li 17 DIC. 2003

IL SEGRETARIO GENERALE

D' Ordine del Segr. Gen.le

F.to Cannone Dino



Copia conforme per uso amm.vo

Viterbo 17 DIC. 2003.

IL SEGRETARIO

D' ORDINE del Segr. Gen.le

CANNONE Dino

Cannone Dino



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO

Deliberazione della Giunta Provinciale

Delibera n. 499

OGGETTO: approvazione Regolamento per l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi di depurazione.

L'anno 2003 addì ventisette del mese di NOV alle ore —
in Viterbo nella sede dell'Amministrazione Provinciale si è riunita la Giunta Provinciale, la quale con la presenza dei Sigg.:

		Presenti	Assenti
GIULIO MARINI	Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MARIO LEGA	Vice Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FRANCESCO BATTISTONI	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MASSIMO GEMINI	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ERINO POMPEI	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
GIOVANNI MARIA SANTUCCI	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FRANCESCO STERPA	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Con l'assistenza del Segretario Generale ha adottato la seguente deliberazione:

LA GIUNTA

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 95 recante la disciplina della eliminazione degli oli usati ed il decreto del Ministero dell'Ambiente del 16 maggio 1996 n. 392;

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 99 recante la disciplina della utilizzazione dei fanghi in agricoltura;

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e le successive integrazioni e modificazioni recante la disciplina per la gestione dei rifiuti e dei rifiuti da imballaggio;

VISTO il decreto del Ministero dell'Ambiente 5 febbraio 1998 che individua i rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31, 32, 33 del D. Lgvo 22/97;

VISTA la legge della Regione Lazio 9 luglio 1998 n.27;

VISTO il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 12 giugno 2002 n. 161 che individua i rifiuti pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31, 32, 33 del D. Lgvo 22/97;

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui alla legge 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO che per l'espletamento delle istruttorie relative agli accertamenti, ai sopralluoghi ed al rilascio delle varie autorizzazioni sono previsti costi a carico dei richiedenti a titolo di rimborso delle spese di istruzione dei relativi procedimenti amministrativi come riportato dal regolamento allegato al presente atto;

VISTO il D.Lgs. 99/92 recante "Utilizzazione dei fanghi in agricoltura";

VISTO il Regolamento Provinciale per la gestione dei rifiuti approvato con delibera n. 126 del 28 marzo 2003;

CONSIDERATO che anche sulla base dell'esercizio delle funzioni di autorizzazione e controllo in materia di spandimento fanghi in agricoltura, si rende necessario provvedere ad alcune modifiche regolamentari per migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa e fogli operatori più adeguati strumenti di controllo;

VISTO lo schema di Regolamento per lo smaltimento dei fanghi in agricoltura proposta dal Servizio Gestione Rifiuti dell'assessorato Ambiente;

VISTO il parere favorevole per la regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell'articolo 49 del D.L.gvo 267/2000, atteso che, nella fattispecie, non ricorrono i presupposti per l'acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa ;

A voti unanimi

DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

Di annullare gli articoli da 12 a 27 del vigente Regolamento Provinciale per la gestione dei rifiuti approvato con delibera n. 126 del 28 marzo 2003;

Di approvare il Regolamento allegato al presente atto che disciplina i procedimenti di autorizzazione e controllo dello smaltimento dei fanghi di depurazione in agricoltura.

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere.

he

CAVONE DINO
D. ORDINE DEL SPOK GENTE
IL REGISTRO
VISTO DAL SPOK GENTE
CAVONE DINO



A
M
M
I
N
I
S
T
R
A
Z
I
O
N
E

P
R
O
V
I
N
C
I
A
L
E

V
I
T
E
R
B
O



ALLEGATO DELIBERAZIONE di G.P.
N° 499 DEL 27-11-2003

REGOLAMENTO PROVINCIALE PER L'UTILIZZAZIONE DEI FANGHI IN AGRICOLTURA

ARTICOLO 1 - (Riferimenti legislativi)

1. La materia oggetto del presente Capo è disciplinata dalle seguenti norme:
 - D. Lgs n. 99 del 27/01/92 – Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura;
 - D. Lgs. n.22 del 5/02/97 - Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio;
 - L.R. n. 27 del 09/07/98 - Disciplina regionale per la gestione dei rifiuti.

ARTICOLO 2 - (Finalità)

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare l'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura in modo da evitare effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull'uomo, incoraggiandone nel contempo la corretta utilizzazione.

ARTICOLO 3 - (Definizioni)

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si intende per:

- a) **Fanghi:** sono i residui derivati dai processi di depurazione di acque reflue:
 - a.1 domestiche
 - a.2 urbane; tali fanghi devono possedere caratteristiche sostanzialmente non diverse da quelle possedute dai fanghi di cui al punto a.1;
 - a.3 industriali, con fanghi assimilabili per qualità a quelli del punto a.1 sulla base di quanto disposto dall'art. 3.1 del D.Lgs 99/92.
- b) **Fanghi trattati:** sono quelli sottoposti a trattamento biologico, termico, chimico, in modo da ridurre il loro potere fermentiscibile e gli inconvenienti sanitari.
- c) **Utilizzazione dei fanghi:** recupero dei fanghi mediante spandimento sul suolo o qualsiasi altra applicazione sul suolo e nel suolo.

ARTICOLO 4 - (Condizioni per l'utilizzazione dei fanghi in agricoltura)

1. E' ammessa l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi di cui all'art. 14 solo se:
 - a) sono stati sottoposti a trattamento e provengono da impianti di depurazione regolarmente autorizzati ai sensi del D. Lgs. 152/99;
 - b) sono idonei a produrre effetto concimante/ammendante e correttivo del terreno;
 - c) non contengono sostanze tossiche e nocive e/o persistenti, e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, le colture, gli animali, l'uomo e l'ambiente in generale.
2. I fanghi sono utilizzabili solo se la concentrazione di uno o più metalli pesanti nel suolo non superi i valori limite fissati nell'allegato I A del D. Lgs 99/92.

3. Possono essere utilizzati fanghi che al momento del loro impiego non superino i valori limite della concentrazione di metalli pesanti e di altri parametri stabiliti nell'allegato IB D.Lgs 99/92.

4 I fanghi possono essere applicati sui terreni in dosi non superiori a 15 t/ha di sostanza secca nel triennio purché i suoli presentino le seguenti caratteristiche:

- capacità di scambio cationico (c.s.c.) superiore a 15 meg/100 gr
- pH compreso tra 6,0 e 7,5

5. Il quantitativo dei fanghi può essere aumentato o diminuito secondo quanto stabilito dal D.Lgs 99/92.

ARTICOLO 5 – (Terreni con pendii > al 15%)

Nel caso di terreni con pendii superiori al 15%, l'utilizzazione di fanghi con sostanza secca superiore al 30% di cui all'art. 4 comma 3 lett. b) del D. Lgs. 99/92, sarà ammessa solo a condizione che nell'intera superficie oggetto dell'atto autorizzativo vengano esclusivamente utilizzati i fanghi con tali caratteristiche.

L'utilizzazione di fanghi su terreni con pH superiore a 7.5, in misura maggiore del 50% rispetto ai limiti quantitativi di cui al precedente articolo 4, è vincolata alla presentazione di analisi attestanti le caratteristiche del terreno prima di ogni ciclo di spandimento.

ARTICOLO 6 – (Impianti di stoccaggio)

Per lo stoccaggio dei fanghi presso l'utilizzatore finale, qualora l'azienda utilizzatrice intenda dotarsi di un proprio impianto di stoccaggio, questo dovrà avere un volume non superiore a quello necessario a garantire l'accumulo dei fanghi per un periodo massimo di 30 giorni e per volumi non superiori a quelli dei fanghi applicabili al terreno in un ciclo di spandimento.

Le aree di stoccaggio dovranno essere adeguatamente protette dagli agenti atmosferici e dotate di sistemi di raccolta del percolato.

Le strutture dovranno permettere lo stoccaggio dei fanghi in aree separate per tipologia e provenienza, rimanendo comunque vietata ogni forma di miscelazione dei fanghi prima dello spandimento.

Dovrà essere previsto un adeguato sistema di individuazione e perimetrazione dei fanghi all'interno dell'area di stoccaggio.

Le eventuali operazioni di miscelazione costituiranno oggetto di segnalazione alla Autorità Giudiziaria ai sensi dell'Art. 51 comma 5 del D.Lgs 22/97.

ARTICOLO 7 - (Divieti)

1. È vietata l'utilizzazione di fanghi su terreni agricoli se non ricorrono le condizioni previste dall'articolo precedente.

2. È vietata l'utilizzazione di fanghi tossici e nocivi anche se miscelati e diluiti con fanghi rientranti nelle presenti disposizioni.

3. È vietato applicare fanghi ai terreni:

- a) allagati, soggetti a possibili esondazioni e/o inondazioni naturali, acquitrinosi o con falda acquifera affiorante, o con frane in atto;
- b) con pendii maggiori del 15% limitatamente a fanghi con sostanza secca inferiore al 30%;
- c) con pH minore di 5;
- d) con c.s.c. minore di 8 meg/100 gr;
- e) destinati a pascolo o foraggiere nelle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta del foraggio;
- f) destinati a orticoltura e frutticoltura di prodotti a contatto diretto con il terreno e normalmente mangiati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso.
- g) quando è in atto una coltura ad eccezione di quelle arboree;

- h) quando sia stata comunque accertata esistenza di un pericolo per la salute di uomini, animali e/o per la salvaguardia dell'ambiente;
- i) nelle seguenti aree di rispetto:
- 200 m. dai laghi e/o corsi d'acqua con portata media annua superiore a 1 mc/sec.;
 - 50 m. dai cigli di strade statali, provinciali o comunali;
 - 80 m. dalle abitazioni;
 - 200 m. dai pozzi per uso idropotabile;
 - 20 m. da fossi minori all'interno dell'azienda agricola;
 - 80 m. dai corsi d'acqua superficiali;
4. È vietata l'applicazione di fanghi liquidi con la tecnica dell'irrigazione a pioggia, sia tal quali sia diluiti.

ARTICOLO 8 - (Compiti e Responsabilità)

1. L'articolo 5, comma 2 lettera c), della L.R. 27/98 attribuisce alle Province l'autorizzazione alle attività di raccolta, trasporto, stoccaggio, condizionamento e utilizzazione dei fanghi in agricoltura.
2. L'attività è svolta dall'Amministrazione Provinciale di Viterbo tramite l'Ufficio "Gestione Rifiuti" del Settore 07 – Tutela Suolo e Inquinamento Atmosferico.

ARTICOLO 9 - (Autorizzazione all'utilizzazione dei fanghi)

1. La procedura tecnico/amministrativa da seguire per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi del D. Lgs. 99/92 è stabilita con il presente Regolamento specificando sia le procedure da seguire per l'attività da intraprendere sia la modulistica da compilare per la presentazione della domanda.
2. La domanda deve essere presentata alla Provincia utilizzando il Modello 1 (Allegato 2 al presente Regolamento); deve essere redatta in bollo (fatti salvi i casi di esclusione previsti dalle norme vigenti) e sottoscritta dal soggetto utilizzatore insieme ad una fotocopia leggibile di un documento di identità. Si intende per soggetto utilizzatore colui che effettua il recupero dei fanghi in attività agricole proprie o di terzi, con effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno, mediante il loro spandimento sul suolo o qualsiasi altra applicazione sul suolo e nel suolo.
3. La documentazione da allegare alla domanda deve includere i seguenti elaborati:
 - a) Relazione tecnica in duplice copia originale, timbrata e firmata da tecnico abilitato (con timbro e firma in originale) e controfirmata dal soggetto utilizzatore, contenente:
 - la descrizione tipologica dei fanghi da utilizzare, con riferimento a quelle previste dal d.lgs. 99/92;
 - ubicazione e descrizione degli impianti di stoccaggio dei fanghi, completi di planimetria e sezioni in adeguata scala dei manufatti di stoccaggio e dei sistemi di raccolta ed accumulo e/o depurazione dei reflui di percolazione dei fanghi e delle eventuali acque meteoriche raccolte dalle aree di stoccaggio dei fanghi (se lo stoccaggio viene effettuato all'aperto); nel caso in cui le operazioni di stoccaggio vengano effettuate presso l'utilizzatore dei fanghi, tale descrizione deve contenere apposita dichiarazione che attesti l'avvenuta verifica che l'impianto di stoccaggio è dimensionato funzionalmente alle esigenze colturali dell'azienda;
 - modalità di trasporto, soggetti che lo effettuano e caratteristiche dei mezzi impiegati per la distribuzione dei fanghi. Dovrà essere allegato il decreto di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti per la ditta incaricata del trasporto dei fanghi dal luogo di produzione al luogo di smaltimento o di stoccaggio ovvero, nel caso in cui non sia richiesta l'autorizzazione al trasporto

- perché i fanghi sono trasportati in proprio dallo stesso produttore, l'indicazione del mezzo o degli automezzi utilizzati (marca, tipo, caratteristiche tecniche);
- caratteristiche dei mezzi impiegati per la distribuzione dei fanghi;
 - descrizione della modalità di accettazione, di controllo e registrazione dei fanghi presso l'azienda agricola.
- b) Relazione agronomica in duplice copia originale, timbrata e firmata da tecnico abilitato (con timbro e firma in originale) e controfirmata dal soggetto utilizzatore, contenente
- Descrizione delle colture in atto e di quelle previste dopo l'utilizzo dei fanghi;
 - Piano di utilizzazione, nel quale verranno indicate per ogni appezzamento:
 - la situazione rispetto agli strumenti urbanistici ed altri eventuali vincoli, corredata da idonea documentazione cartografica;
 - i certificati analitici dei terreni, redatti secondo le indicazioni contenute nell'allegato IIA del D.Lgs. 99/92; tale certificazione deve contenere la dichiarazione di conformità del campionamento in merito a quanto stabilito dal decreto negli allegati IA e IIA del D. Lgs 99/92. La certificazione deve essere ripetuta prima di ogni ciclo di spandimento, in caso di utilizzazione dei fanghi su terreni con pH maggiore di 7.5 in misura superiore del 50% rispetto ai limiti di cui all'art. 4 del presente regolamento e presentata insieme alla notifica di inizio attività di cui al successivo art. 13.
 - le colture interessate e le relative superfici; l'ordinamento colturale ed i fabbisogni nutrizionali delle specie coltivate;
 - la quantità dei fanghi da distribuire, con particolare riferimento alle concentrazioni di azoto ed alle quantità di azoto, fosforo e potassio che verrebbero apportate con l'utilizzazione dei fanghi ed alla valutazione del bilancio dell'azoto.
 - Il Piano di utilizzazione deve avere durata triennale e deve essere sottoscritto, per accettazione dai proprietari o conduttori dei terreni interessati.
 - Ogni anno dovrà essere presentato alla Provincia di Viterbo – Settore Difesa Suolo, copia conforme del Registro di utilizzazione dei fanghi da depurazione debitamente compilato, unitamente ad una relazione sullo stato di attuazione del Piano di utilizzazione, redatta sulla base del Registro di cui all'art. 15 del d.lgs. 99/92.
 - Relazione geologica ed idrogeologica in duplice copia originale, timbrata e firmata da tecnico abilitato (con timbro e firma in originale) e controfirmata dal soggetto utilizzatore, contenente:
 - lo studio geologico generale riguardante la geologia, la geomorfologia, la posizione della falda, la permeabilità dei terreni, le aree soggette ad allagamento e/o esondazioni e le aree instabili.
 - cartografie in scala adeguata descrittive della geologia, della geomorfologia, della idrogeologia e delle acclività.
 - la documentazione cartografica in idonea scala, estesa per una distanza di almeno 100 m dal perimetro delle particelle utilizzate per lo spandimento, attestante la distanza minima da laghi e corsi d'acqua, strade statali e/o provinciali, abitazioni e centri abitati, pozzi di captazione di acque, evidenziando quelli ad uso potabile;
 - la dichiarazione da cui si evinca che i terreni oggetto di spandimento non sono allagati, soggetti ad esondazioni e/o inondazioni naturali, acquitrinosi o con falda acquifera affiorante, o con frane in atto e che gli eventuali pendii non siano maggiori del 15%;
- g) Stralcio/i Carta Tecnica Regionale 1:10.000 con l'individuazione del perimetro delle aree interessate per l'utilizzo dei fanghi e del centro aziendale.
- h) Stralcio/i mappa catastale con l'indicazione delle particelle sulle quali si intende applicare i fanghi;

- l) Titolo di disponibilità dei terreni in copia originale o autenticata nei modi di legge del soggetto destinatario dell'autorizzazione, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà tesa a dimostrare la disponibilità dei terreni destinati allo spandimento.
- e) Visure catastali, con data non superiore a 90 gg, dei terreni utilizzati per l'utilizzo dei fanghi in agricoltura.
- m) Per i terreni non di proprietà dell'azienda agricola ma utilizzati nella pratica agronomica dovrà essere rilasciato il consenso allo spandimento dal titolare dei terreni; tale dichiarazione dovrà essere prodotta in originale e con firma autenticata.
- n) Attestazione di versamento di 258,23 € sul c/c n. 12602017 intestato alla Provincia di Viterbo Assessorato Ambiente, avendo cura di riportare nella causale del versamento "Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi in agricoltura - D.Lgs. 99/92".
- o) Certificato CCIA con dicitura antimafia o certificazione sostitutiva.

ARTICOLO 10 - (Richiesta di documentazione integrativa)

1. Le richieste di integrazioni possono avvenire durante la fase della preistruttoria, durante le ispezioni di verifica dei siti interessati e ogni qualvolta il responsabile lo ritenga necessario ai fini dell'espletamento dell'istruttoria.
2. Qualora la documentazione allegata all'istanza sia incompleta, l'ufficio provvede a richiedere le integrazioni necessarie con lettera raccomandata A.R e/o con un processo verbale convocato con lo stesso mezzo, in cui viene redatto un apposito documento sottoscritto dalle parti, che viene rilasciato all'interessato. In ogni caso contestualmente alla richiesta di integrazioni viene fissato il termine per la presentazione della documentazione integrativa, non superiore ai 90 giorni.
3. Il processo verbale verrà sottoscritto dai rappresentanti dell'Ufficio Gestione Rifiuti e della Ditta, quindi è visionato dal Dirigente del Settore e spedito in copia al legale rappresentante della Ditta convocata.
4. Nel caso in cui la Ditta si trovi nell'impossibilità di rispondere entro i termini stabiliti è obbligata a chiedere anche a mezzo fax una proroga dei tempi fissati durante il processo verbale.
5. Se la documentazione integrativa presentata dovesse risultare nuovamente incompleta si procede ad inoltrare un'ulteriore richiesta di integrazione attraverso una nota con le modalità sopra descritte dando un nuovo termine non superiore a 30 giorni.
6. Allo scopo di verificare la congruità tra quanto descritto nei documenti allegati all'istanza e la situazione reale, prima del rilascio dell'autorizzazione viene effettuato di norma un sopralluogo, del quale viene redatto un verbale.

ARTICOLO 11 - (Sospensione dei termini istruttori)

1. La sospensione dei tempi avviene quando si richiede l'integrazione della documentazione tecnica e/o amministrativa. I termini decorrono nuovamente dalla ricezione di quanto richiesto.

ARTICOLO 12 - (Archiviazione pratica)

1. L'archiviazione della domanda di autorizzazione ai sensi del D. Lgs 99/92 può avvenire nei seguenti casi:
 - a) quando non si presenti nessuno alla convocazione del processo verbale;
 - b) quando non venga inviata nei tempi previsti la documentazione richiesta;
 - c) quando non vengono pagate le spese istruttorie;
 - d) se la Ditta comunica di avere cessato l'attività per la quale aveva fatto richiesta di autorizzazione ai sensi del D.Lgs 99/92.

2. Contestualmente all'archiviazione della pratica l'Ufficio Gestione Rifiuti invia una nota indirizzata alla Ditta, al Servizio di Igiene Pubblica, all'ARPA LAZIO sede di Viterbo e per conoscenza al Comune territorialmente competente per comunicare l'archiviazione della domanda di autorizzazione.

ARTICOLO 13 - (Notificazione di inizio attività)

1. L'azienda, una volta ottenuta l'autorizzazione allo spandimento dei fanghi dovrà notificare all'Amministrazione Provinciale ed al Comune competente per territorio con almeno 30 giorni di anticipo l'inizio delle operazioni di spandimento di cui al comma 1 punto B) art. 9 D. Lgs. 99/92; farà fede il timbro posta in arrivo della Provincia in caso di presentazione a mano o la data di spedizione postale stampigliata sulla lettera.

La prima notifica potrà avvenire contestualmente alla richiesta di autorizzazione allo spandimento.

La ditta è tenuta a predisporre i registri numerati previsti dall'art. 15 del D. lgs. 99/92 e farli vidimare, prima dell'inizio dell'utilizzazione dei fanghi, al competente ufficio della Provincia.

2. Al momento della notifica la ditta dovrà presentare:

- a) una Relazione tecnica in duplice copia originale, timbrata e firmata da tecnico abilitato (con timbro e firma in originale) e controfirmata dal soggetto utilizzatore, contenente:
 - la provenienza di ogni tipo di fango, comprensiva degli estremi dell'impianto di depurazione e dei riferimenti dell'autorizzazione allo scarico del/degli impianto/i;
 - le attività da cui derivano i vari tipi di fanghi, precisando i vari tipi di lavorazione e/o produzione dell'insediamento da cui derivano i reflui, le sostanze utilizzate nei cicli produttivi, la tipologia degli scarichi che affluiscono agli impianti di depurazione e la tipologia funzionale dell'impianto stesso;
 - natura, composizione, quantità annua prodotta (espressa sul tal quale e come sostanza secca) e caratteristiche di ogni tipo di fango (certificate da analisi effettuate in conformità al disposto dell'art. 11 del d. lgs. 99/92);Tale relazione non deve essere presentata in caso di notifica di fanghi già utilizzati. In tal caso dovrà essere fatto espresso riferimento alla Relazione già presentata, che avrà comunque validità limitatamente a quella dell'autorizzazione nell'ambito della quale viene presentata.
- b) Certificazione analitica, redatta a cura di un laboratorio pubblico o da un laboratorio privato abilitato, con particolare riferimento al rispetto dei parametri e delle unità di misura di cui agli allegati IB e IIB del D.Lgs. 99/92. Tale certificazione dovrà avere una data non superiore ai tre mesi dall'inizio dell'attività di spandimento fanghi e dovrà contenere la dichiarazione che le metodiche di campionamento ed analisi siano conformi a quelle indicate nei suddetti allegati;
- c) Copia dell'atto autorizzativo degli impianti di depurazione da cui provengono i fanghi da utilizzare.
- d) Le colture in atto e quelle previste dopo l'applicazione dei fanghi con i relativi tempi di maturazione e raccolta delle colture sopra descritte, **da documentarsi anche in via successiva dopo il ciclo di spandimento autorizzato.**
- e) Le date previste per l'utilizzazione dei fanghi (data di inizio e fine dello spandimento, per un periodo non superiore a sei mesi) e le quantità di fango da utilizzare.

3. L'avvenuta decorrenza del termine di trenta giorni di cui al primo comma del presente articolo costituisce oggetto di specifica presa d'atto da parte della Provincia al termine delle procedure di verifica d'ufficio dei contenuti della stessa. L'assenza di tutta o parte della documentazione prevista per la notifica costituisce motivo di sospensione del termine di 30 giorni da parte della Provincia, fino a ricezione della documentazione mancante.

ARTICOLO 14 - (Modifiche comportanti variazioni qualitative e/o quantitative dei fanghi)

1. In caso di variazione nei contenuti dell'autorizzazione, comprese quelle relative ai terreni su cui effettuare l'utilizzazione dei fanghi, l'utente dovrà inoltrare relativa domanda di autorizzazione alla Provincia.
2. In tal caso la Provincia potrà rilasciare una nuova autorizzazione annullando le precedenti o rilasciarne una ad integrazione delle precedenti.

ARTICOLO 15 - (Modifica ragione sociale)

1. Nel caso di modifica della ragione sociale il rappresentante legale deve darne comunicazione all'Amministrazione Provinciale che provvederà alla voltura dell'autorizzazione a favore del nuovo interessato.

ARTICOLO 16 - (Validità dell'autorizzazione)

1. La validità dell'autorizzazione all'utilizzo dei fanghi ha una durata massima di 3 anni. Il rinnovo deve essere richiesto almeno 6 mesi prima della scadenza.

ARTICOLO 17 - (Spese di istruttoria)

1. L'istante è tenuto, contestualmente alla presentazione della domanda di autorizzazione, al pagamento delle spese di istruttoria ai sensi della D.G.P.n.203 del 5/03/97 che prevede il versamento di € 258,23 (pari a £ 500.000) a titolo di rimborso spese procedurali ed istruttorie per l'esame delle domande di autorizzazione all'utilizzazione dei fanghi in agricoltura D. Lgs 99/92.
2. Il versamento deve essere effettuato su c.c.p. n. 12602017 intestato all'Amministrazione Provinciale di Viterbo Assessorato Ambiente, avendo cura di riportare nella causale del versamento "Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi in agricoltura – D.Lgs. 99/92".

ARTICOLO 18 - (Comunicazione dell'autorizzazione agli enti competenti)

Le autorizzazioni allo spandimento dei fanghi vengono rilasciate alla Ditta interessata dopo essere state registrate progressivamente su apposito registro e successivamente sono trasmesse al Comune competente per territorio, al Servizio Igiene Pubblica della ASL Viterbo ed all'ARPA Lazio di Viterbo per le attività di rispettiva competenza. L'autorizzazione è firmata dal Dirigente del Settore 07 "Tutela Suolo ed inquinamento Atmosferico".

ARTICOLO 19 – (Controlli e vigilanza)

La Provincia, attraverso proprio personale dipendente ed in collaborazione con forze di polizia locali e statali, programma ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 99/92 controlli a campione ed a sorpresa all'interno delle Aziende che hanno ottenuto l'autorizzazione per l'utilizzo dei fanghi in agricoltura nonché presso le sedi locali ed operative delle ditte che conferiscono e trasportano tali fanghi al fine di verificare il reale ed effettivo uso ai fini agricoli ed il rispetto delle modalità autorizzate. Il personale delegato è autorizzato ai controlli, alle ispezioni ed i prelievi necessari anche all'interno delle aree e dei cicli aziendali interessati.

ARTICOLO 20 – (Norma transitoria)

Entro un anno dalla adozione del presente regolamento, gli uffici provvederanno a richiedere alle ditte autorizzate la documentazione necessaria ad adeguare le autorizzazioni al presente regolamento.

ARTICOLO 21 - (Sanzioni)

1. Chiunque svolge l'attività di utilizzazione dei fanghi in agricoltura in modo non conforme alla normativa vigente viene sanzionato secondo quanto previsto dall' art. 16 del D.Lgs.99/92, ove la mancata conformità sia da ascrivere ad irregolarità di modesta dimensione e venga fatta salva la reale utilizzazione del fondo per scopi agricoli e non vengano determinati danni ambientali.
2. Chiunque – sia in sede di fornitura che di trasporto che di fruizione finale – svolge l'attività di utilizzazione dei fanghi in agricoltura in modo non conforme alla normativa vigente e comunque in modo fraudolento e determina di fatto uno smaltimento di fanghi sui terreni senza reale uso agricolo accertato e documentato con conseguente violazione degli scopi specifici del sistema autorizzatorio finalizzato ad un reale e concreto utilizzo per buona pratica agricola, soggiace ai sensi del sistema sanzionatorio previsto dal D.Lgs. quadro n. 22/97 alle sanzioni penali previste per lo smaltimento illegale di rifiuti, stoccaggio abusivo e/o discarica abusiva. In tali casi l'autorizzazione si intende revocata contestualmente all'accertamento delle violazioni citate.
3. Sono fatte salve le ordinarie sanzioni penali ed amministrative previste dal D.Lgs. quadro n. 22/97 in materia di gestione illecita di rifiuti per ogni altra utilizzazione, trasporto, stoccaggio, smaltimento dei rifiuti costituiti da fanghi senza autorizzazione. In tali casi l'autorizzazione si intende revocata contestualmente all'accertamento delle violazioni citate.

ARTICOLO 22 - (Osservanza di altre disposizioni legislative e regolamentari)

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si rimanda alle leggi nazionali e regionali vigenti in materia di rifiuti, nonché al regolamento per la gestione dei rifiuti della Provincia di Viterbo adottato con Delibera di Giunta Provinciale n. 126 del 28/03/2003.

ARTICOLO 23 - (Approvazione ed efficacia del presente Regolamento)

1. Il presente Regolamento dopo l'approvazione del competente organo di governo della Provincia, viene pubblicato, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000, mediante affissione All'albo Pretorio della Provincia per 15 giorni consecutivi.
2. Il presente Regolamento diventa efficace al termine della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.
3. Ogni eventuale disposizione emanata dalla Provincia contraria o incompatibile con il presente Regolamento si deve intendere abrogata.

ARTICOLO 24 - (Pubblicità del Regolamento)

1. Al presente Regolamento, a norma dell'articolo 26 della legge 7 agosto 1990 n° 241, verrà data massima pubblicità.
2. Una copia del presente Regolamento sarà a disposizione presso l'Amministrazione Provinciale. Il regolamento sarà inoltre pubblicato sul sito web della Provincia di Viterbo all'indirizzo www.provincia.vt.it e periodicamente, attraverso le forme ritenute opportune, verranno ricordati ai cittadini i principali obblighi comportamentali.

ARTICOLO 25 - (Competenza e giurisdizione)

In attuazione al disposto dell'articolo N. 104, secondo comma, del DPR 24 luglio 1977 N. 616 e dell'articolo N. 20 del Decreto Legislativo N. 22/97, le Province sono preposte al controllo della gestione dei rifiuti.

Ai sensi dell'articolo n. 55 del Decreto Legislativo N. 22/97 all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Regolamento provvede la Provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni conseguenti all'abbandono o al deposito incontrollato di rifiuti sul suolo o nel suolo e all'immissione di rifiuti nelle acque superficiali o sotterranee.

Rimangono valide le competenze della Polizia Municipale, sulla base delle norme legislative e dei regolamenti vigenti oltre che della vigilanza igienico-sanitaria svolta dai competenti servizi delle UU.SS.LL., ai sensi della legislazione regionale in materia.

ALLEGATO:

Schema di atto autorizzativo all'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione



PROVINCIA DI VITERBO

Assessorato - Ambiente - Ecologia

Settore VII Tutela Suolo e Inquinamento Atmosferico

Ufficio Gestione Rifiuti



Assessorato Ambiente

N. Registro I - 000106

AUTORIZZAZIONE N°/Fanghi/ del

**OGGETTO: D.lgs. 99 del 27/01/1992 e L.R. n.27/98 – AUTORIZZAZIONE PER
L'UTILIZZAZIONE DEI FANGHI IN AGRICOLTURA.**

DITTA: AZIENDA AGRICOLA

Comune di

L'originale in bollo della presente autorizzazione viene consegnata a mano

Al Sig.....

In qualità di.....

Viterbo li.....

Firma per ricevuta.. ..



PROVINCIA DI VITERBO

Assessorato - Ambiente - Ecologia
Settore VII Tutela Suolo e Inquinamento
Atmosferico Ufficio Gestione Rifiuti



Assessorato Ambiente
N. Registro I - 000106

MARCA
DA
BOLLO

Determina Dirigenziale n./Fanghi/del.....

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE VII
TUTELA SUOLO E INQUINAMENTO ATMOSFERICO
UFFICIO GESTIONE RIFIUTI**

VISTO il D.Lgs 27.01.92 n.99 "Attuazione della direttiva 86/278/CEE" concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi in agricoltura;

VISTO il D.Lgs. 05.02.97 n.22 e successive integrazioni e modificazioni, concernente la disciplina dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi;

VISTO il D.Lgs. 11.05.99 n.152 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la L.R.27/98 art.5 c. 2, lett.C; concernente la disciplina regionale della gestione dei rifiuti, che attribuisce alle Province, tra l'altro, la delega dell'esercizio delle funzioni amministrative relative al rilascio dell'autorizzazione alle attività di raccolta, trasporto, stoccaggio, condizionamento ed utilizzazione di fanghi in agricoltura, di cui al D.Lgs. 27.01.92 n.99;

VISTA la richiesta di autorizzazione presentata il ed acquisita agli atti di questa Provincia con prot. n....., dell'azienda agricola, con sede legale in Loc. per l'utilizzo in agricoltura dei fanghi provenienti dagli insediamenti industriali agroalimentari o civili con relazione agronomica a firma del Dott.;

RILEVATO che la ditta dichiara che i fanghi suddetti verranno trasportati presso la struttura dell'azienda agricola utilizzatrice ed immediatamente collocati sui terreni interessati;

ACCERTATA la regolarità della documentazione allegata alla domanda inerente il decreto di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti per la ditta incaricata del trasporto dei fanghi dal luogo di produzione al luogo di smaltimento o di stoccaggio ovvero, nel caso in cui non sia richiesta l'autorizzazione al trasporto perché i fanghi sono trasportati in proprio dallo stesso produttore, l'indicazione del mezzo o degli automezzi utilizzati(marca, tipo, caratteristiche tecniche);

CONSIDERATO che dal sopralluogo effettuato dal responsabile del Procedimentoe dall'analisi della documentazione presentata dall'Azienda Agricola, emerge che la stessa è conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 99/92 e dal Regolamento Provinciale per la Gestione dei Rifiuti approvato con delibera n. 126 del 28/03/03 e c'è esatta corrispondenza tra la documentazione presentata e le caratteristiche fisiche dei terreni descritti da Tecnici iscritti ai rispettivi Albi Professionali nelle Relazioni Geologiche e Agronomiche, presentati a corredo dell'istanza di autorizzazione;

VISTO il D.Lgs n. 267 del 18/08/00 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

DETERMINA

a) di AUTORIZZARE ai sensi dell'art.9 del D.Lgs 99/92, per la durata *di anni tre*, dalla data del rilascio della presente Autorizzazione, la richiesta all'utilizzazione dei fanghi da depurazione dell'azienda agricola, con sede legale in Loc. all'utilizzo in agricoltura dei fanghi provenienti da insediamenti industriali, civili e agroalimentari, sui terreni in affitto o di proprietà, distinti al N.C.T:

del Comune di al Foglio ... Particelle n.

per una superficie complessiva di circa ettari;

- L'Azienda Agricola potrà utilizzare una quantità di fanghi urbani provenienti dagli insediamenti civili con un limite massimo di t/ha di sostanza secca e di tonnellate di sostanza secca nel triennio, a condizione che le concentrazioni di metalli pesanti nei fanghi urbani non superino i valori dell'allegato IB e le analisi dei fanghi vertano sui parametri dell'allegato IIB.
- I fanghi, provenienti dall'industria agro alimentare, nel rispetto di quanto indicato all'art.3 c. 5 del D.Lgs 99/92, possono essere impiegati in quantità massima fino a 3 volte alla quantità sopra indicata limitatamente al quantitativo di fanghi urbani non utilizzati e a condizione che le concentrazioni di ciascuno dei metalli nei fanghi agroalimentari non superino valori pari ad 1/5 dell'allegato IB e le analisi dei fanghi vertano sui parametri dell'allegato IIB.
- I fanghi devono essere applicati seguendo le buone pratiche agricole tenendo conto del fabbisogno in termini di azoto della coltura applicata, in modo da evitare l'accumulo nel terreno di sostanze azotate che possono essere rilasciate nelle acque superficiali sotterranee.
- I fanghi una volta arrivati sui terreni dovranno essere sparsi ed arati ad una profondità non inferiore a 30 centimetri, entro le ventiquattro ore dall'arrivo degli stessi;
- Durante le fasi dell'applicazione dei fanghi sul suolo, deve essere evitata la diffusione di aerosoli, il ruscellamento, il ristagno ed il trasporto del fango al di fuori dell'area interessata alla somministrazione.
- L'applicazione dei fanghi non potrà avvenire durante le precipitazioni e potrà essere iniziata soltanto quando il terreno sarà asciutto, nonché su superfici gelate o coperte da coltre nevosa.

b) di PRESCRIVERE alla ditta di:

1) osservare il divieto di utilizzo di fanghi nelle seguenti aree di rispetto:

- 200 m. dai laghi e/o corsi d'acqua con portata media annua superiore a 1 mc/sec.;
- 50 m. dai cigli di strade statali, provinciali o comunali;
- 80 m. dalle abitazioni;
- 200 m. dai pozzi per uso idropotabile;
- 20 m. da fossi minori all'interno dell'azienda agricola;
- 80 m. dai corsi d'acqua superficiali;

su terreni con pendio maggiore del 15% limitatamente ai fanghi con un contenuto di sostanza secca inferiore al 30%.

2) di osservare tutte le prescrizioni e limitazioni contenute nel D.Lgs. 99/92;

3) di analizzare i fanghi prima dell'utilizzazione agronomica, comunque in accordo a quanto previsto dall'art.11 del D.Lgs 99/92 copia delle analisi deve essere inviata a questa Provincia e conservata presso l'azienda utilizzatrice;

4) di istituire un registro con pagine bollate e numerate dall'Amministrazione Provinciale di Viterbo conformemente a quanto disposto all'art.15 e all'allegato IIB del D.Lgs. n.99/92; tale registro deve essere tenuto presso l'azienda agricola utilizzatrice e posto a disposizione delle Autorità competenti al controllo; il registro dovrà essere conservato per un periodo non inferiore a sei anni dall'ultima annotazione;

- 5) di presentare ad ogni scadenza annuale dalla data del rilascio dell'autorizzazione a questa Amm.ne Prov.le di Viterbo, Ufficio Rifiuti, copia conforme del registro di utilizzazione dei fanghi da depurazione nel terreno, unitamente ad una relazione sull'attività di utilizzazione dei fanghi sulla base dei suddetti registri, completa della valutazione della resa agronomica dei terreni in cui è stato utilizzato il fango;
- 6) di tenere a disposizione degli organi di controllo una copia della documentazione grafica presentata alla Provincia per la richiesta di Autorizzazione;
- 7) di notificare a mezzo raccomandata A.R., alla Provincia di Viterbo Assessorato Ambiente Ecologia, Ufficio Gestione Rifiuti, via A. Saffi, 49 - 01100 Viterbo; l'inizio dell'attività di utilizzazione ed il programma semestrale di utilizzazione dei fanghi, **con almeno 30 giorni lavorativi di anticipo**; con la notifica la ditta dovrà presentare:
- 8) una Relazione tecnica in duplice copia originale, timbrata e firmata da tecnico abilitato (con timbro e firma in originale) e controfirmata dal soggetto utilizzatore, contenente:
 - la provenienza di ogni tipo di fango, comprensiva degli estremi dell'impianto di depurazione e dei riferimenti dell'autorizzazione allo scarico dell'impianto;
 - le attività da cui derivano i vari tipi di fanghi, precisando i vari tipi di lavorazione e/o produzione dell'insediamento da cui derivano i reflui, le sostanze utilizzate nei cicli produttivi, la tipologia degli scarichi che affluiscono agli impianti di depurazione e la tipologia funzionale dell'impianto stesso;
 - natura, composizione, quantità annua prodotta (espressa sul tal quale e come sostanza secca) e caratteristiche di ogni tipo di fango (certificate da analisi effettuate in conformità al disposto dell'art.11 del D.Lgs. 99/92);

Tale relazione non deve essere presentata in caso di notifica di fanghi già utilizzati. In tal caso dovrà essere fatto espresso riferimento alla Relazione già presentata, che avrà comunque validità limitatamente a quella dell'autorizzazione nell'ambito della quale viene presentata.

- a) Certificazione analitica, redatta a cura di un laboratorio pubblico o da un laboratorio privato abilitato, con particolare riferimento al rispetto dei parametri e delle unità di misura di cui agli allegati IB e IIB del D.Lgs. 99/92. Tale certificazione deve contenere la dichiarazione che le metodiche di campionamento ed analisi siano conformi a quelle indicate nei suddetti allegati;
- b) copia dell'atto autorizzativo dell'impianto di depurazione.
- c) le colture in atto e quelle previste dopo l'applicazione dei fanghi (da documentarsi anche in via successiva dopo il ciclo di spandimento autorizzato).
- d) le date previste per l'utilizzazione dei fanghi (data di inizio e fine dello spandimento, per un periodo non superiore a sei mesi) e le quantità di fango da utilizzare.
- 9) di comunicare alla Provincia eventuali modifiche al programma suddetto, **con almeno 30 giorni lavorativi di anticipo**;
- 10) di applicare i fanghi secondo il Piano agronomico allegato alla domanda e comunque secondo le modalità previste dall'art.6 del D.Lgs. 99/92;
- 11) di corredare i fanghi da utilizzare in agricoltura nelle fasi di raccolta e trasporto, condizionamento di una scheda di accompagnamento in duplice copia, compilata dal produttore o detentore consegnata a chi prende in carico i fanghi, conforme a quanto disposto dall'allegato IIIA Dlgs.99/92 e che dovrà essere conservata per un periodo di almeno 6 anni; i trasportatori dovranno essere regolarmente autorizzati in conformità alla normativa vigente in materia di trasporto di rifiuti.
- 12) di avvertire il produttore dei fanghi destinati all'agricoltura che deve annotare sul registro di carico e scarico di cui all'art.12 del D.Lgs. 22/97 - i quantitativi di fango prodotto e quelli forniti per uso agricolo; - la composizione e le caratteristiche dei fanghi rispetto ai parametri di cui all'allegato IB; - il tipo di condizionamento impiegato; - i nomi e gli indirizzi dei destinatari dei fanghi e i luoghi previsti di utilizzazione dei fanghi. I registri sono a disposizione delle autorità competenti;
- 13) di trasmettere ogni anno una relazione sull'attività di utilizzazione dei fanghi sulla base dei suddetti registri, completa della valutazione della resa agronomica dei terreni in cui è stato utilizzato il fango, la documentazione deve essere integrata da foto delle colture in atto al momento finale della coltivazione e da copia dei documenti fiscali e tributari inerenti la

commercializzazione dei prodotti agricoli conseguenti alla utilizzazione dei fanghi per cui e' stata rilasciata autorizzazione;

- 14) di osservare i divieti di cui all'art.4 del D.Lgs. 99/92, che si intendono integralmente riportati;
- 15) di non utilizzare i fanghi su terreni che ricadono in zone dove le falde superficiali interessano lo strato superficiale del terreno e comunque ove la superficie libera della falda idrica superficiale disti meno di 1.5 m. dal piano di campagna;
- 16) di AVVERTIRE che la presente autorizzazione sarà valida solo se la ditta istante è in possesso dei titoli legittimi di disponibilità dei terreni e delle strutture su cui intende effettuare le operazioni oggetto della presente autorizzazione;
- 17) di RISERVARSI di modificare l'autorizzazione ove ritenuto necessario, per effetto della situazione ambientale o per effetto dell'emanazione di regolamenti di cui all'art.6 comma 2 del D.lgs. 99/92;
- 18) di FARE SALVI specifici e motivati interventi integrativi o restrittivi da parte dell'autorità sanitaria;
- 19) di FARE SALVE tutte le prescrizioni e adempimenti previsti dal D.Lgs. 22/97 in materia di gestione dei rifiuti;
- 20) di FARE SALVI i diritti dei terzi;
- 21) di TRASMETTERE la presente autorizzazione all'interessato, al Comune competente per territorio, al Servizio Igiene Pubblica ASL Viterbo, all'ARPA LAZIO - SEDE DI VITERBO;
- 22) di DARE ATTO che per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione si intende richiamata la normativa vigente.
- 23) Il COMPETENTE Ufficio della Provincia si riserva di segnalare alla Procura della Repubblica competente eventuali utilizzazioni di fanghi per uso agricolo laddove, per mancanza di documentazioni a sostegno del reale uso agricolo trasmessa dopo la cessazione delle colture e/o per accertamenti diretti che verranno comunque svolti in loco da personale dipendente, dovesse emergere un uso irregolare e fraudolento dei fanghi di cui alla presente autorizzazione. In tali casi l'autorizzazione si intende revocata contestualmente all'accertamento delle violazioni citate.

IL DIRIGENTE

.....